

Statuto Arci Caccia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Statuto Arci Caccia

[STATUTO ARCI CACCIA \(PDF\)](#)

[MIPAAF OSSERVAZIONI STATUTO](#)

[MIPAAF AUTORIZZAZIONE STATUTO](#)

TITOLO I – ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 – IDENTITA'

- 1) Arci Caccia è una libera e democratica associazione senza fini di lucro operante su tutto il territorio nazionale attraverso il volontariato. Garantisce la pluralità delle idee, l'applicazione dei principi universali della solidarietà e del mutualismo, il rispetto dei valori culturali e sociali degli individui senza discriminazione di razza, religione, lingua.
- 2) E' costituita, ex artt. 12 e seguenti del Codice Civile, dai soci che condividono e rispettano i fini statutari e che esercitano l'attività venatoria o la vigilanza venatoria.
- 3) E' associazione venatoria con personalità giuridica riconosciuta con Decreto del 2.2.1974 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto n. 1016 del 5.6.1939, della legge n. 799 del 2.8.1967, della legge n. 968 del 27.12.1977, della legge n. 157 dell'11.2.1992, loro modifiche e integrazioni, nonché di tutte le leggi ed i regolamenti attuali e futuri aventi quale ambito di applicazione quello di interesse dell'Arci Caccia.
- 4) Arci Caccia opera nel rispetto di tutte le norme civilistiche, amministrative, tributarie, fiscali di livello comunitario, nazionale, regionale che consentono l'ottenimento di agevolazioni, priorità, opportunità in ragione del ruolo istituzionale svolto. Sostiene in modo permanente i processi di riforma del terzo settore che affermano e consolidano il valore dello stesso nella società.
- 5) E' associazione federata ARCI e, in quanto tale, consente ai propri soci di poter usufruire dei benefici connessi a tale riconoscimento (ne riporta dizione e logo sulla Tessera). Arci Caccia è altresì titolare di altri accordi, convenzioni, confederazioni, protocolli di intesa che la vedono partner di soggetti nazionali e territoriali operanti in settori di interesse associativo, ferma restando la possibilità di ampliare, modificare e integrare tali partnership a livello sia nazionale, sia internazionale.
- 6) Il logo, la denominazione Arci Caccia e la Tessera, sono marchi regolarmente registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico. Proprietario esclusivo del marchio e

dei relativi diritti di utilizzo è Arci Caccia che può attribuire l'utilizzo alle strutture territoriali dell'associazione solo a titolo di concessione temporanea, e fatto salvo il diritto di revoca per indegnità, inopportunità, responsabilità per colpa lieve, colpa grave, dolo. Arci Caccia si riserva sempre e comunque tutte le azioni legali per la tutela del marchio con le connesse azioni di risarcimento dei danni morali e materiali.

ARTICOLO 2 – SEDE

- 1) Arci Caccia ha sede legale in Roma. La variazione della sede legale nell'ambito della stessa città non comporta modifica statutaria.
- 2) Per la realizzazione dei fini istituzionali Arci Caccia è organizzata con uffici e strutture su tutto il territorio nazionale, con possibilità di ampliamenti o di riduzioni degli stessi secondo esigenze e opportunità. Resta ferma la possibilità di istituire uffici e strutture a livello extra nazionale per eventuali esigenze di attuazione della missione associativa.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa si procede ai sensi del successivo articolo 27 del presente statuto.

Articolo 4 – FINALITA'

- 1) L' Arci Caccia persegue la valorizzazione, la promozione, la tutela, l'organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali.
- 2) Nell'ambito di tali finalità strategiche, l'Arci Caccia:
 - aggrega i cittadini che esercitano l'attività venatoria e le attività collegate, rappresentandone gli interessi, nonché tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici per la protezione del territorio nazionale;
 - sostiene e partecipa direttamente e indirettamente all'evoluzione normativa, regolamentare, organizzativa relativa alla costituzione e gestione di enti e istituti nazionali e locali aventi ad oggetto la programmazione faunistico-venatoria sul territorio agro-silvo-pastorale, con il fine di consentire la partecipazione libera e democratica, scevra da qualsiasi condizionamento, dei cittadini interessati;

– promuove l'istruzione e la formazione dei cittadini che esercitano l'attività venatoria e di tutti coloro che aderiscono alle finalità statutarie dell' Arci Caccia al fine di creare, sviluppare e consolidare una classe di soci e dirigenti associativi all'altezza delle sfide sociali, politiche, economiche dei tempi moderni, in grado di interloquire con autorevolezza e convinzione con le istituzioni pubbliche e private, in via più generale con i portatori di interesse diretti e indiretti del settore di interesse associativo;

– promuove e favorisce sinergie e alleanze con le associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e di protezione civile nazionali e con gli altri soggetti che operano nei settori di interesse;

3) Per la realizzazione delle suddette finalità strategiche, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, Arci Caccia potrà costituire, anche in partnership, associazioni, fondazioni, ed altri enti sempre e comunque senza fini di lucro, per la realizzazione delle attività istituzionali; potrà altresì accedere ai fondi della Programmazione Comunitaria, sia con l'interlocuzione diretta con la UE, sia attraverso i Programmi Operativi Nazionali e Regionali, nonché accedere a piani e programmi di finanziamento a medio e lungo termine per la realizzazione di progettualità per lo sviluppo associativo.

Articolo 5 – OBIETTIVI

1) L' Arci Caccia realizza le finalità strategiche attraverso:

– le azioni di conservazione e gestione dell'ambiente con l'ausilio del volontariato ambientalista e della protezione civile;

– l'implementazione sul territorio della vigilanza venatoria e ittica, della difesa ambientale e zoofila, anche ai fini della prevenzione degli incendi, dell'inquinamento e del pronto intervento in caso di calamità naturali, nonché ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato e di protezione civile, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

– la collaborazione con le associazioni agricole per la corretta gestione del territorio, valorizzando l'impresa agricola e le risorse umane impiegate anche con le azioni di incremento delle popolazioni faunistiche autoctone;

– la collaborazione con enti e istituti pubblici e privati, nazionali e internazionali di studi & ricerche, nonché con le associazioni sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali, ambientaliste ai fini della tutela della biodiversità e del patrimonio paesaggistico e culturale;

– l'organizzazione e gestione delle azioni di conservazione e riproduzione della fauna selvatica, anche con la sistematica e incisiva lotta contro il bracconaggio;

– l'organizzazione di specifiche strutture all'interno dell'associazione per la valorizzazione e la coesione tra diverse culture e forme di caccia;

- la formazione e l'aggiornamento dei cacciatori per tutte le norme ed i regolamenti in materia, anche ai fini dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività venatoria;
- la promozione e l'organizzazione, anche in partnership con università, centri studi, gli enti pubblici e privati operanti nelle materie proprie dell'associazione, di progetti di formazione e sperimentazione in materia di tutela ambientale, aventi quale target sia i giovani, sia le persone che sono interessate alla tematica;
- la promozione e l'organizzazione, anche con enti pubblici e privati, di attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, del tiro con l'arco e la balestra, della falconeria, della caccia fotografica, del prelievo selettivo, della micologia, della raccolta di tartufi, dell'escursionismo, della pesca sportiva, anche attraverso corsi specifici di aggiornamento e formazione ai fini delle eventuali abilitazioni richieste dalle norme vigenti per tutte le attività di cui sopra;
- a tale scopo, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, commissioni, comitati scientifici per il tiro a volo, la cinofilia venatoria ed espositiva, nonché per altri settori ove se ne verificasse l'esigenza;
- l'implementazione e lo sviluppo di un moderno sistema sinergico di comunicazione ed informazione a disposizione dei soci che, fondato su internet, i social network, la televisione, la radio, la carta stampata, consenta l'ampliamento della conoscenza del pensiero associativo e le informazioni utili al mondo che si rappresenta;
- la gestione di aree naturali protette o di importanza storico-culturale, nonché di altre strutture faunistico-venatorie previste dalla normativa vigente, anche in collaborazione con soggetti terzi operanti in materia;
- progetti di ricerca scientifica, di seminari nazionali e internazionali, di convegni, di piani formativi di alta specializzazione, in materia di ecologia, ambiente, territorio, sviluppo eco-compatibile, inquinamento, tutela degli habitat, riduzione dei gas inquinanti, promozione delle energie rinnovabili.

TITOLO II – SOCI

Articolo 6 – ISCRIZIONE

- 1) Sono soci Arci Caccia tutti coloro che si iscrivono con il versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Nazionale e l'acquisizione della tessera;
- 2) L'iscrizione decorre giuridicamente dalle ore 24.00 del giorno di effettivo versamento della quota ed ha durata annuale; il rilascio della tessera associativa, completa di assicurazione, costituisce atto conseguente all'iscrizione che avviene di diritto con il versamento. E' esclusa ogni forma di appartenenza temporanea all'associazione.

3) Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria da parte dei soci abilitati, la tessera associativa di Arci Caccia è titolo assicurativo ai sensi di legge.

4) La tessera di socio è strettamente personale e intrasmissibile; il socio è responsabile per utilizzo improprio e/o non conforme alla legge ed allo statuto.

5) Il versamento della quota associativa/assicurativa è indispensabile ai fini dell'acquisizione dello status giuridico di socio con i relativi diritti e doveri.

Articolo 7 – diritti E DOVERI

1) Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi dell'associazione nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. Ogni socio maggiorenne, in quanto tale, rappresenta il diritto ad un solo voto negli organi istituzionali e partecipa alle attività dell'associazione prestando la sua opera in qualità di volontario.

2) Nel rispetto delle normative nazionali in materia di trasparenza, privacy, antiriciclaggio, Arci Caccia assicura la regolare tenuta degli elenchi dei Soci.

3) La qualità di socio si perde per:

- esclusione d'ufficio, per mancato versamento della quota associativa annuale;
- recesso del socio, da comunicare all'Associazione a mezzo raccomandata con a.r. o posta elettronica certificata, con decorrenza dalla data del timbro postale di partenza o della data di invio della p.e.c. ricezione presa d'atto del Consiglio Nazionale;
- esclusione, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, per indegnità, lesione dell'immagine associativa, comportamento in contrasto con le norme statutarie, regolamentari e con gli atti amministrativi deliberati dagli organi statutari, coinvolgimento diretto in azioni di responsabilità per colpa lieve, grave, dolo nell'espletamento delle funzioni di dirigente dell'associazione e nei comportamenti di socio;
- decesso, con effettività giuridica automatica della perdita della qualità di socio dalla data del decesso.

4) Al socio escluso o receduto non spetta alcun diritto, così come non spetta alcun diritto agli eredi del socio deceduto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 – livelli organizzativi

- Sono livelli organizzativi dell'associazione:
- livello nazionale;
- livello regionale;
- livello territoriale/circolo.

Articolo 9 – livello NAZIONALE

- Il livello nazionale è costituito dagli organi associativi nazionali che indirizzano, coordinano, dirigono, amministrano, controllano le attività dell'associazione Arci Caccia.
- Le attività istituzionali si articolano nelle fasi progressive dell'indirizzo politico, della programmazione operativa, della gestione delle procedure amministrative, finanziarie, contabili.
- La gestione del tesseramento si esplica a livello nazionale e si articola nelle varie fasi operative che vedono coinvolti:
- livello nazionale (indirizzo politico, definizione quote, informazione per il livello regionale e territoriale, marketing associativo, acquisizione dei flussi finanziari in entrata, contabilità, rendicontazione, attribuzione risorse finanziarie al livello regionale);
- livello regionale (acquisizione indirizzo politico, organizzazione e diffusione dell'informazione per i livelli territoriali, coordinamento tra il livello nazionale e territoriale, marketing associativo, promozione del tesseramento, attribuzione delle risorse finanziarie a livello territoriale);
- livello territoriale/circolo (informazione e assistenza soci, promozione tesseramento).

Articolo 10 – livello REGIONALE

- Il livello regionale, denominato Comitato Regionale, è costituito dagli organi associativi regionali che, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del livello nazionale, indirizzano, coordinano, amministrano, controllano le attività associative nell'ambito del territorio di riferimento.
- Sul piano giuridico, il Comitato Regionale, in quanto articolazione territoriale dell'associazione nazionale Arci Caccia, opera quale struttura periferica alla quale viene attribuito per le proprie attività il rimborso finanziario annuale in proporzione al dato numerico del tesseramento sul territorio di competenza riferito al 31/12 dell'anno precedente.
- Il Comitato Regionale amministra in autonomia lo stanziamento finanziario con l'obbligo di adottare il sistema contabile unificato di Arci Caccia fondato sugli strumenti contabili del Bilancio Preventivo, della Contabilità Finanziaria e del Bilancio Consuntivo, al fine di consentire trasparenza e omogeneità informativa su tutto il territorio nazionale. Il Comitato Regionale adotta lo schema di Regolamento Gestionale che disciplina il funzionamento dello stesso in termini di risorse umane, contabilità, amministrazione. Tale Regolamento viene approvato dal Consiglio Nazionale, in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti del livello nazionale, per l'applicazione su tutto il territorio nazionale al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema associativo con i criteri della partecipazione, dell'efficienza, dell'efficacia, della trasparenza, della legittimità.

Articolo 11 – livello territoriale

1) Il livello territoriale, denominato Comitato o Circolo Territoriale, è costituito, su proposta del Comitato Regionale, nelle dimensioni provinciali o di quelle relative a uno o più comuni, comunque utili all'aggregazione, all'interlocuzione con i soci e con gli organi di gestione faunistico-venatoria che, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e delle direttive del livello regionale, indirizzano, coordinano, dirigono, amministrano, controllano le attività associative nell'ambito del territorio di riferimento.

2) La dimensione provinciale o intercomunale del Comitato o Circolo Territoriale viene proposta dal Comitato Regionale, sentiti i territori, in ragione della consistenza associativa e della conseguente sostenibilità finanziaria.

3) Sul piano giuridico, il Comitato o Circolo Territoriale, in quanto articolazione del Comitato Regionale, opera quale struttura periferica alla quale viene attribuito dallo stesso, per le attività associative, uno stanziamento finanziario annuale in proporzione al dato numerico del tesseramento sul territorio di riferimento alla data del 31/12 dell'anno precedente. Il Comitato o Circolo Territoriale amministra lo stanziamento finanziario secondo le direttive del Comitato Regionale con l'obbligo di adottare il sistema contabile unificato di Arci Caccia fondato sugli strumenti contabili per il livello territoriale della Contabilità Finanziaria e del Rendiconto al fine di consentire trasparenza e omogeneità informativa su tutto il territorio nazionale.

- Il Rendiconto del Comitato o Circolo Territoriale confluisce nel Bilancio Consuntivo del Comitato Regionale. Il Comitato o Circolo Territoriale adotta lo schema di Regolamento Gestionale che disciplina il funzionamento dello stesso in termini di risorse umane, contabilità, amministrazione.

Tale Regolamento viene approvato dal Consiglio Nazionale, in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti del livello nazionale, per l'applicazione su tutto il territorio nazionale al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema associativo con i criteri universali di partecipazione, efficacia, efficienza, trasparenza, legalità.

- Nel caso di realtà territoriali ove la consistenza associativa non consente la compatibilità economico-amministrativa, il Comitato o Circolo Territoriale potrà essere sostituito dal Delegato Territoriale, organo monocratico al quale viene attribuito dal Comitato Regionale un contributo finanziario per le attività associative in proporzione al dato numerico del tesseramento sul territorio di riferimento alla data del 31/12 dell'anno precedente.
- Il Delegato Territoriale amministra il contributo finanziario secondo le direttive del Comitato Regionale con l'obbligo di adottare il sistema contabile unificato di Arci Caccia fondato sullo strumento contabile del Rendiconto, approvato dal Consiglio Nazionale per l'applicazione su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire trasparenza e omogeneità informativa su tutto il territorio nazionale. Il Rendiconto del Delegato Territoriale confluisce nei Bilanci dei Comitati Regionali.

Articolo 12 – organi ASSOCIATIVI

- Sono organi associativi:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Consiglio dei Presidenti Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;

Articolo 13 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE

- L'assemblea Congressuale è l'organo sovrano dell'associazione, massima espressione della democrazia e della trasparenza interna. E' costituita dai delegati nazionali in proporzione al numero degli iscritti e secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale. L'Assemblea Congressuale si distingue in ordinaria e straordinaria.

2) L'Assemblea Congressuale ordinaria viene indetta, di norma ogni 5 anni, dal Consiglio Nazionale uscente. In prima convocazione è validamente costituita con il quorum minimo della maggioranza dei delegati. In seconda convocazione è validamente costituita senza quorum minimo. L'Assemblea Congressuale ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti. Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto e non può ricevere alcuna delega. La convocazione formale è a cura del Presidente uscente o da chi ne fa le veci. Modalità e tempi per la convocazione sono stabiliti del Regolamento Elettorale. Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea Congressuale vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del Segretario dell'Assemblea Congressuale.

3) L'Assemblea Congressuale ordinaria delibera l'elezione:

- del Consiglio Nazionale;
- del Collegio dei Revisori;
- del Collegio dei Garanti.

4) L'Assemblea Congressuale ordinaria delibera altresì:

- gli indirizzi politico-istituzionali e strategici relativi alle attività da realizzare nel mandato quinquennale;
- ogni altro argomento di ordinaria amministrazione devoluto alla stessa da parte del Consiglio Nazionale.

5) L'Assemblea Congressuale può essere convocata in forma straordinaria, se indetta dal Consiglio Nazionale o da 2/3 dei soci. In prima convocazione è validamente costituita con il quorum minimo dei 3/4 dei delegati. In seconda convocazione è validamente costituita con il quorum minimo della maggioranza dei delegati. L'Assemblea Congressuale straordinaria delibera con la maggioranza dei presenti. La convocazione è a cura del Presidente o da chi ne fa le veci. Modalità e tempi per la convocazione sono stabiliti del Regolamento Elettorale. Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea

Congressuale straordinaria vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del Segretario dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

L'Assemblea Congressuale straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto, ad esclusione di quelle derivanti ex lege dalla verifica di conformità del Ministero – che devono comunque essere ratificate dal Consiglio Nazionale – nella qualità di soggetto deputato al controllo degli enti con personalità giuridica,
- lo scioglimento dell'Associazione;
- in relazione a problematiche importanti e/o urgenti per la vita associativa.

Articolo 14 – CONSIGLIO nazionale

1) Il Consiglio Nazionale è organo politico dell'associazione costituito da 45 Consiglieri eletti dall'Assemblea Congressuale secondo il Regolamento Elettorale.

- I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- Nomina il Vice Presidente delegato a presiedere i lavori.
- Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vice Presidente Delegato, che lo convoca e ne redige l'ordine del giorno, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, mentre la redazione del verbale della riunione è a cura del Direttore Generale che partecipa alla riunione senza diritto di voto. Partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti.
- Il Consiglio Nazionale ha la finalità di attuare gli indirizzi politico-istituzionali e strategici deliberati dall'Assemblea Congressuale. Viene convocato dal Vice Presidente delegato quando necessario e/o opportuno o quando lo richiedono i 2/3 dei componenti effettivi.
- La convocazione, in prima e seconda in base al Codice Civile, deve essere comunicata ai componenti del Consiglio Nazionale, alternativamente, con posta elettronica certificata, con e_mail ordinaria con conferma di ricezione, con fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio; per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e i presenti in seconda. Il Consiglio nazionale decide a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Nazionale delibera in materia di:

- elezione, tra i suoi componenti, del Presidente, dei 3 Vice Presidenti e del Consigliere di Presidenza Delegato;
- quote associative annuali e ripartizione in base alle tipologie di tessere;
- bilancio preventivo da approvare di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- bilancio consuntivo da approvare di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- regolamenti per la gestione amministrativa dell'associazione;
- stipula di accordi, protocolli di intesa, convenzioni al fine di creare sinergie operative con altri enti pubblici e privati, sempre e comunque senza fine di lucro, per le attività di supporto strumentale ai

fini del raggiungimento delle finalità dello Statuto;

- adesione di associazioni venatorie locali o che abbiano nello statuto finalità sportivo-venatorie coerenti con lo Statuto dell'Archi Caccia e che adottano la tessera Archi Caccia versando la quota di adesione annuale;
- nomina dei commissari straordinari nei casi di inadempienze e/o impossibilità di funzionamento dei Comitati Regionali, di atti in contrasto con i deliberati del Consiglio Nazionale o che creino impedimento allo sviluppo del tesseramento associativo, nonché di altri fatti particolarmente gravi compiuti dagli stessi e/o dai loro dirigenti;
- ratifica delle eventuali decisioni adottate in via di urgenza;
- esercizio del controllo di legittimità e di conformità allo statuto ed ai regolamenti nazionali sulle attività dei Comitati Regionali, anche previa approvazione preventiva da parte del Consiglio Nazionale di regolamenti, procedure, modelli da applicare su tutto il territorio nazionale;
- criteri per il reclutamento di risorse umane nelle forme del lavoro dipendente e della collaborazione coordinata e continuativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- forniture di beni e servizi e incarichi professionali nelle modalità e nei limiti previsti dal regolamento gestionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- istituzione di Gruppi di Studio e di Comitati Scientifici composti sia da soci, sia da soggetti esterni determinando oggetto, durata, eventuali compensi e/o rimborsi per spese.
- nomina di rappresentanti in seno ad altri organismi nazionali ed internazionali;
- esclusione dei soci nei casi elencati all'art. 7 del presente Statuto;
- eventuali altri argomenti sottoposti al suo esame.

Articolo 15 – PRESIDENTe, vice presidenti, consigliere di presidenza delegato

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Viene eletto in sede di Consiglio Nazionale.

I 3 Vice-Presidenti ed il Consigliere di Presidenza Delegato vengono eletti dal Consiglio Nazionale, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni associative, il Presidente:

- ha la responsabilità generale delle attività dell'associazione e dell'azione di stimolo e impulso per l'implementazione delle stesse ai livelli nazionale, regionale, territoriale;
- presenta, all'inizio del mandato, il programma politico-istituzionale ed, al termine del mandato, il suo rendiconto finale;
- convoca formalmente l'Assemblea Congressuale a seguito dell'indizione a cura del Consiglio Nazionale, il Consiglio dei Presidenti Regionali, l'Ufficio di Presidenza;
- può affidare ai Vice-Presidenti ed al Consigliere di Presidenza Delegato deleghe specifiche, fatte salve le materie che rientrano nella sua esclusiva competenza;
- può invitare al Consiglio Nazionale, al Consiglio dei Presidenti regionali, all'Ufficio di Presidenza, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile in relazione alla loro funzione istituzionale e/o alle loro specifiche competenze.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice-Presidente Nazionale delegato dal Consiglio Nazionale a presiedere i suoi lavori. In caso di impedimento definitivo tale funzione viene svolta sino alla convocazione del Consiglio Nazionale nei termini statutariamente previsti (30 giorni).

In caso di dimissioni del Presidente, viene convocato, a cura dello stesso, il Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni; nelle more della nomina del nuovo Presidente, l'ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Presidente dimissionario o suo delegato.

Il Consigliere di Presidenza Delegato segue, in via esclusiva, le problematiche legate agli ungulati.

Articolo 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA

- L'Ufficio di Presidenza è l'organo di coordinamento delle attività associative costituito dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti e dal Consigliere di Presidenza Delegato. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente, mentre la redazione del verbale della riunione è a cura del Direttore Generale che partecipa alla riunione senza diritto di voto. Viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e/o opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
- La convocazione deve essere comunicata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, alternativamente, con posta elettronica certificata, con e.mail ordinaria con conferma di ricezione, con fax, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti. L' Ufficio di Presidenza decide a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.
- L'Ufficio di Presidenza:
 - svolge la funzione di impulso e proposta per tutti gli atti, i provvedimenti e gli argomenti da sottoporre al Consiglio Nazionale;
 - delibera in materia di gestione organizzativa su indirizzo del Consiglio Nazionale e nelle modalità e nei limiti previsti dal regolamento gestionale;
 - delibera in materia di forniture di beni e servizi e di incarichi professionali nelle modalità e nei limiti previsti dal regolamento gestionale;
 - attribuisce, su proposta del Presidente, le procure gestionali necessarie e/o opportune ed, in particolare, quelle relative alle funzioni del Direttore Generale;
 - in via generale, adotta, nell'ambito delle competenze del Consiglio Nazionale, provvedimenti di urgenza e/o necessità che dovranno poi essere ratificati dallo stesso alla prima riunione.

5) Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza potranno svolgersi anche in video-conferenza.

Articolo 17 – CONSIGLIO Dei presidenti regionali

- Il Consiglio dei Presidenti Regionali è organo consultivo di indirizzo e coordinamento politico-

istituzionale costituito dai Presidenti Regionali.

- E' presieduto dal Presidente, mentre la redazione del verbale della riunione è a cura del Direttore Generale che partecipa alla riunione senza diritto di voto. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio dei Presidenti Regionali senza diritto di voto i 3 Vice-Presidenti ed il Consigliere di Presidenza Delegato.
- Il Consiglio ha la finalità di fornire supporto al Consiglio Nazionale ed all'Ufficio di Presidenza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politico-istituzionali e strategici deliberati dall'Assemblea Congressuale e delle azioni istituzionali deliberate in sede di Consiglio Nazionale.
- Opera il necessario e opportuno coordinamento tra i livelli nazionali, regionali, territoriali.
- La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Consiglio dei Presidenti Regionali, alternativamente, con posta elettronica certificata, con e_mail ordinaria con conferma di ricezione, con fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio.

Articolo 18 – COLLEGIO DEI revisori

- Il Collegio dei Revisori è organo di controllo amministrativo-contabile. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti in sede di Assemblea Congressuale. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Al Presidente del Collegio, che iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, in quanto nello svolgimento di funzione professionale, dovrà essere attribuito il compenso professionale da determinare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dal Consiglio Nazionale. Per gli altri componenti verranno riconosciuti solo i rimborsi spese.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori:
 - esegue le verifiche di cassa trimestrali riportandone i risultati nei verbali;
 - elabora e deposita il proprio parere al bilancio preventivo annuale;
 - elabora e deposita la propria relazione al bilancio consuntivo annuale;
 - svolge eventuali altre funzioni connesse all'incarico.
- elegge il Presidente del Collegio

Articolo 19 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di risoluzione delle controversie nell'ambito associativo. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti in sede di Assemblea Congressuale. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Garanti :

- decide, in secondo grado, sui ricorsi presentati in relazione alle decisioni dei Collegi dei Garantidei Comitati Regionali entro 60 giorni dalla presentazione dell'appello;
- opera preventivamente un tentativo di composizione bonaria delle controversie da concludersi entro 60 giorni dall'avvio del tentativo;
- opera di propria iniziativa per la risoluzione delle controversie nell'ambito associativo quando lo ritiene opportuno, necessario, urgente, da concludersi entro 60 giorni dall'avvio del tentativo.
- elegge il Presidente del Collegio

TITOLO IV – RISORSE

Articolo 20 – RISORSE FINANZIARIE

1) Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative, contributi e trasferimenti da enti, imprese e persone fisiche;
- proventi ed entrate da attività associative o ad esse direttamente connesse;
- entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazione con altri enti;
- entrate derivanti da servizi o attività prestati dall'Associazione;
- ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell'associazione, sempre e comunque di rilevanza meramente residuale rispetto a quelle sopra indicate

Articolo 21 – RISORSE PATRIMONIALI

- Le risorse patrimoniali dell'Associazione sono costituite da:
- beni mobili e immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- donazioni, lasciti testamentari (eredità e legati);
- beni mobili e immobili acquisiti con altri titoli economico-giuridici.
- E' vietata la distribuzione a chiunque, nonché ai soci ed alle strutture associative collegate all'associazione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva e di capitale.
- Il patrimonio mobiliare e immobiliare acquisito a titolo oneroso o gratuito da Arci Caccia su tutto il territorio nazionale resta di diritto nella sfera giuridica della stessa e potrà, con contratto di comodato d'uso o di fitto oneroso, essere attribuito ai livelli territoriali e/o ad altri soggetti giuridici esterni all'associazione. Alla data di prima vigenza del presente statuto, resta invece nella sfera giuridica dei titolari, come risulta dai relativi atti notarili, la proprietà mobiliare e immobiliare intestati ex ante ai livelli territoriali e/o ad altri soggetti giuridici esterni all'associazione, restando comunque destinati all'utilizzo degli iscritti in per i fini associativi.

Articolo 22 – sistemi contabili

- La gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Associazione viene realizzata con l'ausilio

del sistema contabile unificato basato su schemi contabili e bilanci uniformi a tutti i livelli organizzativi nazionali, regionali, territoriali.

- Il sistema contabile unificato ed il relativo piano dei conti consentono l'elaborazione di bilanci omogenei per voci e note, con la conseguente analisi degli stessi previa il confronto con quelli delle varie articolazioni associative sul territorio nazionale.
- Il Bilancio Preventivo deve essere approvato dal Consiglio Nazionale di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine, l'Ufficio di Presidenza elabora la proposta di bilancio, la sottopone al parere del Collegio dei Revisori e la presenta ufficialmente al Consiglio Nazionale.
- Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Nazionale di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo; a tal fine, l'Ufficio di Presidenza elabora la proposta di bilancio, la sottopone al parere del Collegio dei Revisori e la presenta ufficialmente al Consiglio Nazionale.

Articolo 23 – sistemi regolamentari

- Nell'ottica della semplificazione, chiarezza e trasparenza amministrativa, lo Statuto ha il suo completamento nell'adozione dei regolamenti attuativi, tra i quali il Regolamento Elettorale, il Regolamento Gestionale, il Regolamento Contabile.
- Gli organi competenti possono deliberare tutti gli ulteriori regolamenti e atti organizzativi ritenuti necessari e opportuni per il migliore funzionamento del sistema associativo.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 24 – REGIME DI VOLONTARIATO

- Tutte le cariche associative dell'Arci Caccia ai livelli nazionale, regionale, territoriale, sono da intendersi svolte sempre e comunque a titolo di volontariato e, di conseguenza, non sono suscettibili di alcun compenso. Sono fatti salvi gli eventuali rimborsi per spese e trasferte adeguatamente motivate e autorizzate.
- Tale regime di volontariato, previsto dalle leggi vigenti in materia, consentono di distinguere gli organi politico-istituzionali operanti gratuitamente quali volontari, dai soggetti che, internamente ed esternamente, svolgono attività e funzioni professionali per conto dell'Arci Caccia a tutti i livelli, attraverso contratti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di altre forme similari, percependo il compenso pattuito.
- I lavoratori dipendenti, a qualsiasi titolo retribuiti, non sono eleggibili negli organi dirigenti dell'Associazione eletti dai Congressi a qualsiasi livello, salvo opzione di rapporto volontario.
- La figura di Direttore Generale dell'associazione rientra nel contesto dei funzionari amministrativi legati da rapporti di lavoro contrattualizzati.

Articolo 25 – principi di democrazia interna

L'Arci Caccia e tutte le sue articolazioni regionali e territoriali operano nel rispetto dei seguenti principi

giuridico-fiscali di democraticità :

- è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- il rapporto associativo garantisce agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni degli statuti e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione;
- la redazione annuale e la conseguente stesura dei documenti economico-finanziari sono predisposti a cura dell'Ufficio Amministrativo dell'associazione di intesa con il Direttore Generale;
- sono garantite la libera eleggibilità in base al principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di ammissione ed esclusione;
- sono altresì garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- viene prescritta e applicata la regola della intrasmissibilità della quota associativa e del contributo associativo;
- le convocazioni ed i verbali delle deliberazioni degli organi istituzionali sono resi noti ai soci attraverso adeguate forme di pubblicazione.

Articolo 26 – incompatibilità

- Vigè incompatibilità per le cariche nazionali, regionali, territoriali:
- che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'associazione;
- che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ex D. Lgs. 6.9.2011, n. 159, e ss. mm., ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici.

Articolo 27 – scioglimento e liquidazione

- Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea Congressuale Straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto.
- L'Assemblea Congressuale Straordinaria designa altresì 1 o più liquidatori per l'attivazione delle procedure di liquidazione che dovranno comunque essere finalizzate alla devoluzione del patrimonio finale ad altra associazione con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta ex lege.

Articolo 28 – clausola compromissoria

- Nel caso di controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, nonché nei casi di controversie tra articolazione territoriali, soci, dirigenti, funzionari in ragione del ruolo dagli stessi rivestito, si prevede in via preliminare il ricorso al Collegio dei Garanti per un tentativo di composizione bonaria che, in seconda istanza, può procedere anche alla definizione di sanzioni disciplinari, come da Regolamento Gestionale.
- Nel caso di impossibilità a raggiungere la composizione bonaria da parte del Collegio dei Garanti, è competente il foro della sede legale dell'associazione.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDYm9keSUyMG9uY29udGV4

Data di pubblicazione

09 Novembre 2016